

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 12	Luglio 2023 Edizione 11
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

VOLUME 12

FORMAZIONE – INFORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

Volume 12	Formazione – Informazione - Addestramento	
-----------	---	--

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 12	Luglio 2023 Edizione 11
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il seguente

Volume 12 – Formazione – Informazione - Addestramento

Misurata, lì 05/07/2023

IL COMANDANTE/DATORE DI LAVORO
Gen. B. Michele FRATERRIGO

Volume 12	Formazione – Informazione - Addestramento	
-----------	---	--

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 12	Luglio 2023 Edizione 11
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

SOMMARIO

1.	FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI.....	1
2.	FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI Lavoratori.....	1
3.	ADDESTRAMENTO.....	2
4.	DISPOSIZIONI	2

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 12	Luglio 2023 Edizione 11
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

1. FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Il D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede attività di informazione, formazione e addestramento a favore di Lavoratori, Preposti e Dirigenti. L'attività formativa riguarda anche coloro che ricoprono ruoli chiave in materia di sicurezza come il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (MC).

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede all'art. 2 comma aa), bb) e cc) le seguenti definizioni:

- formazione: "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi";
- informazione: "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro";
- addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Tali attività formative e di addestramento, nonché di informazione, devono essere svolte durante l'orario di lavoro e quindi non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

2. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Lavoratori

Ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose⁵⁴.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 12	Luglio 2023 Edizione 11
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

I **dirigenti** e i **preposti** ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

3. ADDESTRAMENTO

L'addestramento deve essere effettuato tramite persona esperta sul luogo di lavoro (preposto, Capo destinazione, Capo Ufficio, etc.), l'attività addestrativa dovrà essere registrata e documentata.

4. DISPOSIZIONI

- I Preposti, Capi destinazione, Capi Ufficio, etc effettuino attività addestrativa documentata a favore del proprio personale;
- Il RSPP durante le fasi di *in processing*, dovrà effettuare un *briefing* informativo a favore del personale immesso in Te. Op. riguardante i seguenti argomenti:
 - a) DVR rischi presenti nella sede del Comando della MIASIT e della TF Ippocrate;
 - b) SOP relativa alla gestione delle emergenze (Incendio, etc);
 - c) PEE piano di emergenza ed evacuazione.
- Il RSPP tenuto conto della formazione del personale immesso in Te. Op. e delle esigenze formative funzionali all'attività da espletare, provveda ove le risorse interne lo consentano, a realizzare appositi corsi formativi.
- IL SPP effettui a favore di ciascun lavoratore, con cadenza almeno mensile, attività informativa ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, secondo un format prestabilito (allegato 1 al presente volume).